



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0011068**
del 06/11/2017 ore 14:31:51
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ab

Roma, 06 NOV. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Ivrea, Pinerolo, Torino
Via Carlo Alberto, 59
10123 Torino**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. 272/2017 – Competenza attività istruttoria

Con riferimento al Vostro quesito del 16 ottobre 2017 (prot. C.n.d.c.e.c. n. 10217 del 17.10.2017), con il quale si domanda se l'attività istruttoria sulle certificazioni della Procura e del Casellario Giudiziario sia di competenza del Consiglio dell'Ordine - che le ha acquisite per la verifica di cui all'art. 12 p.1 lett. e), del D.Lgs. 139/05 - o sia invece del Consiglio di Disciplina, si osserva quanto segue.

Ai sensi dell'art. 3 co.1 del regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale *"al Consiglio di Disciplina compete il potere di iniziare l'azione disciplinare nonché i compiti di istruzione e decisione delle questioni disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo, all'elenco speciale, e nel registro del tirocinio tenuti dall'Ordine territoriale. Ne deriva quindi che tutte le notizie disciplinarmente rilevanti devono essere portate a conoscenza del Presidente del Consiglio di Disciplina"*.

Con l'articolo 3 sopracitato viene affermato quindi che l'unico soggetto titolato ad iniziare ed esercitare l'azione disciplinare è il Consiglio/Collegio di Disciplina e non più l'Ordine e che il Presidente dell'organo disciplinare è il soggetto referente per le segnalazioni di presunta rilevanza disciplinare.

Tale principio è diretta conseguenza della volontà espressa dal legislatore con l'art. 8 del DPR 137/2012.

Nel caso in cui pervenga o emerga un fatto potenzialmente rilevante a carico di un iscritto, il Consiglio dell'Ordine non può compiere alcun tipo di attività in merito ma deve procedere ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, sopracitato. Ciò in quanto anche l'attività prodromica tesa a verificare se il fatto possa o meno costituire un illecito disciplinare, implica una valutazione dalla quale il Consiglio è tenuto ad astenersi.

Ne deriva quindi che tutte le notizie aventi rilevanza disciplinare devono essere trasmesse dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Consiglio di Disciplina e che l'attività istruttoria è di competenza dello stesso Consiglio/Collegio di Disciplina.

Con i migliori saluti


Francesca Maione